



*La Presidente*

**Nota per la Commissione Bilancio - V del Senato  
della Repubblica**

Si ringrazia la Commissione V del Senato per l'invito ad esprimere il punto di vista della CRUI sul Disegno di legge di Bilancio per il 2026.

**1. FFO**

Si segnala con favore la volontà di incrementare, se pur lievemente (25.038.027) lo stanziamento per il sistema universitario per un importo pari a 9.443.567.716 per il 2026 rispetto ai 9.418.529.689 euro per il 2025, in un quadro di finanza pubblica che deve tener conto del fatto che l'Italia si trova sotto una procedura per deficit eccessivo, aperta dalla Commissione Europea nel Giugno 2024 in base al Patto di Stabilità e Crescita (regolamenti UE 2024/1263, 2024/1264).

Si auspica che si possa mantenere un trend di crescita per consentire di affrontare al meglio le dinamiche salariali degli anni a venire.

**2. Art. 128 del disegno di Legge di bilancio.**

La disposizione contenuta nell'attuale art. 128 è considerata anche dalla CRUI come una efficace e favorevole regolamentazione **programmatica** in materia di diritto allo studio. Infatti, fra le **novità e l'opportunità** del testo normativo proposto, in linea con l'articolo 34 della Costituzione ("I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi") s'accoglie con grande favore l'atto che rafforza la tutela dei **Livelli Essenziali di Prestazione (LEP)**, i quali, pur essendo già previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 68/2012), vengono qui **formalmente fatti salvi** in un nuovo contesto normativo, confermando la loro **intangibilità e preminenza** nell'agenda politica. Questa riaffermazione appare cruciale per la stabilità del sistema di welfare studentesco.

**3. ART. 107 del disegno di Legge di bilancio**

La disposizione contenuta nel disegno di legge di bilancio all'art. 107, si presenta di grande rilievo perché esprime una **razionalizzazione** cruciale del finanziamento della ricerca. L'istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) nel quale confluiscono, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie previste da diverse vigenti normative (tra cui le risorse ex D.Lgs. n. 204/1998 e quelle di cui alla L. n. 178/2020, n. 234/2021). La creazione di un **Fondo unico** segna un **cambio di paradigma**, permettendo di superare la logica dei singoli stanziamenti finalizzati e di adottare una **visione strategica e pluriennale** per la ricerca nazionale. Le cifre indicate nel detto comma 4 dell'art. 107 del disegno di legge in parola, specialmente quelle che superano i **600 milioni di euro** a partire dal 2029, dimostrano un **incremento netto** delle risorse destinate alla ricerca. La creazione del FPR funge, inoltre, da **veicolo istituzionale** non solo per consolidare fondi esistenti, ma anche per **canalizzare nuovi e significativi stanziamenti**, blindandoli all'interno di un'unica e strategica voce di bilancio.

L'impegno copre un orizzonte temporale esteso (oltre il 2032), garantendo **stabilità e prevedibilità** alle istituzioni di ricerca, essenziali per l'avvio di progetti a lungo termine, il reclutamento di ricercatori e la pianificazione degli investimenti vari, comprese le infrastrutture.

La CRUI esprime apprezzamento e piena condivisione per la scelta di creare il Fondo di cui all'art. 107.

Viene indicata la formulazione di un Piano triennale della ricerca comprensivo di un cronoprogramma di finanziamento triennale, aggiornabile annualmente per i finanziamenti destinati alla ricerca di base ed applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (commi 1-3); i Piani triennali della ricerca ed il cronoprogramma è previsto che siano approvati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento;

L'aspetto indubbiamente più favorevole del testo sta nel fatto che **la dotazione complessiva del FPR non si limita a sostituire, ma consolida e integrerà** la capacità di spesa del sistema ricerca. In tal senso, la proposta della CRUI è, tuttavia, di esplicitare in una più chiara formulazione la lettera della legge (nel comma 4 dell'art. 170 del disegno di Legge di bilancio) riguardo la caratteristica "di sommatoria" dei vari fondi nell'unico nuovo FPR e, parallelamente, l'addizionalità ad essi della specifica dotazione del Fondo per la Programmazione della Ricerca.

\*\*

In conclusione, si intende qui esprimere sia la soddisfazione, sia la massima disponibilità della CRUI e del sistema universitario nel suo insieme nel dare attuazione a questo tentativo equilibrato ed efficace espresso attraverso il disegno di legge di bilancio (artt. 107 e 128). Esso rappresenta una esplicita volontà, già auspicata dalla CRUI l'anno passato, di ridisegnare il sistema di finanziamento in un'ottica di lungo periodo e quindi in modo più coerente alla prospettiva pluriennale di gestione della finanza pubblica adottata nella nuova versione del Patto di stabilità europeo. Infatti, l'istituzione del Fondo per la Programmazione della Ricerca (FPR) rappresenta una **misura davvero significativa**: essa supera la frammentazione del finanziamento e, soprattutto, immette nel sistema della ricerca **nuove e sostanziose risorse pluriennali**. Il nuovo Fondo non è solo un contenitore, ma la **garanzia finanziaria** che le ambizioni programmatiche della Nazione in materia di ricerca e innovazione potranno essere realizzate con una dotazione **rinforzata aggiuntiva** rispetto al passato.

Roma, 10 novembre 2025

Laura Ramaciotti

